

Se entro il primo dicembre non è stato effettuato il secondo o unico acconto delle imposte dirette è possibile rimediare versando la somma dovuta più una piccola sanzione. Questa sanzione varia a seconda che il pagamento omesso venga sanato entro quindici giorni oppure entro trenta giorni o, infine, entro il termine ultimo del trenta settembre 2015 (termine per la presentazione della dichiarazione).

In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato. Tale sanzione ridotta può essere ulteriormente abbassata usufruendo del ravvedimento operoso, il quale permette di diminuire la sanzione a un decimo diventando così dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo: variando quindi dallo 0,2 per cento per un giorno di ritardo, fino al 2,8 per cento per quattordici giorni di ritardo. Quindi, ravvedimento breve al tre per cento e ravvedimento sprint allo 0,2 per cento giornaliero. Naturalmente, nel calcolo delle somme dovute al Fisco per pagare gli importi dovuti e le sanzioni occorre sempre non dimenticarsi degli interessi dovuti nella misura dell'uno per cento annuo.

Per i versamenti effettuati dal sedici dicembre ed entro il trentuno dicembre (entro il trentesimo giorno di ritardo), la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al trenta per cento dell'importo non versato. La fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l'imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il tre per cento sempre più interessi.

Anche per i versamenti effettuati oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al trenta per cento dell'importo non versato. Anche in questo caso la fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l'imposta non versata, una sanzione un po' più alta pari al 3,75 per cento (1/8 del trenta per cento) e, infine, gli interessi. Si tratta dei pagamenti effettuati dopo il trentuno dicembre ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (trenta settembre 2015).